



# Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

---

IX LEGISLATURA

-

ATTI CONSILIARI

-

PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

---

## CONSIGLIO REGIONALE

GM/MB

N. 205 - A

### RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, ordinamento della comunicazione)

(Relatore di maggioranza **BLAŽINA**)

sul

### DISEGNO DI LEGGE

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Presentato dalla Giunta regionale  
Il 28 settembre 2006

---

Presentata alla Presidenza il 27 luglio 2007

---

Signor Presidente  
Egregie colleghe  
Egregi colleghi

Approda oggi in aula - dopo un anno circa del suo deposito in Consiglio regionale - il DDL n. 205 "Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena". Si tratta certamente di un atto significativo, visto che la presenza delle minoranze linguistiche è un elemento costitutivo della specialità e dell' autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, come è stato sottolineato anche nel nuovo Statuto regionale. La valorizzazione e la tutela delle minoranze è un tema che sta al centro delle politiche dell'Unione Europea ed in particolare del suo processo di allargamento. Alla Regione FVG sono state inoltre trasferite con Decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, le funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione. Va detto che non è la prima volta che la Regione legifera in questo settore; sia per il friulano che per lo sloveno ci sono molte norme approvate negli anni. Per quanto riguarda la minoranza slovena le norme più significative risalgono al 1991, quando lo Stato, con la legge sulle aree di confine, stanziava un contributo per la minoranza slovena, per il riparto del quale la Regione ha istituito la Commissione consultiva per le iniziative culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena con la Legge regionale 05/09/1991 n. 46. Ci sono poi altre norme inserite in diverse leggi regionali come ad es. quella sulla formazione professionale.

E' stata ravvisata la necessità per la Regione di dotarsi di una legge che comprendesse sia le norme di attuazione della legge 38/2001 sia le norme regionali già in vigore e che fosse nello stesso tempo anche un atto di formale riconoscimento della minoranza slovena e di regolamento dei rapporti tra la minoranza stessa e la Regione; ricordiamo che in questo senso c'era anche un impegno programmatico di Intesa democratica. La Giunta regionale, predisponendo il DDL 205, ha voluto così dare risposta a queste esigenze. Nella relazione della Giunta è ampiamente motivata tale scelta e le ragioni di fondo della stessa. Prima di essere depositato in Consiglio l'articolato è passato al vaglio del Consiglio delle autonomie che lo ha approvato quasi all'unanimità.

Prima di iniziare il dibattito generale la VI. Commissione ha svolto le audizioni di varie associazioni ed enti sloveni. Sono stati ascoltati oltre 20 soggetti, scelti dalla commissione. Alcuni hanno presentato memorie scritte, altri sono intervenuti nel dibattito senza lasciare documenti, altri ancora ci hanno inviato le proprie richieste in seguito. Nei lavori della Commissione, svoltisi in un'unica giornata, sono state prese in esame anche le osservazioni pervenute. La discussione è stata ricca ed approfondita. La stessa Giunta ha presentato alcuni emendamenti che hanno certamente migliorato il testo originale. Sono stati accolti pure alcuni emendamenti presentati soprattutto da Consiglieri di opposizione, mentre i rappresentanti di AN e Forza Italia hanno deciso di non partecipare ai lavori della Commissione, riservandosi di presentare emendamenti in aula.

Durante i lavori sono emerse alcune criticità che non sono state del tutto superate e per le quali si dovrebbero trovare soluzioni appropriate in aula. Esse riguardano principalmente tre questioni: le parlate locali ed i dialetti nella Provincia di Udine (specificamente nelle Valli del

Natisone, nelle Valli del Torre, nella Valcanale ed in Val Resia), la composizione ed il ruolo della commissione consultiva per la minoranza slovena ed il riconoscimento, con relativo finanziamento, delle associazioni di riferimento.

Per quanto riguarda il primo tema è stato approvato un emendamento della giunta, che tutela i dialetti e le parlate locali, ma inserendoli nell'ambito di tutela della lingua slovena. Altri consiglieri invece insistevano sul fatto che il resiano come anche il dialetto parlato nelle altre Valli fosse sì tutelato, ma non nell'ambito di tutela della lingua slovena. A supporto delle tesi della giunta sono stati citati diversi documenti di studiosi ed esperti, la qualcosa però non ha convinto una parte dei Consiglieri. Ci si è impegnati a trovare per l'aula una giusta soluzione, fermo restando il fatto che la legge 38 rappresenta in qualche modo uno spartiacque in questa annosa disputa, visto che mette sullo stesso livello gli Sloveni delle Province di Udine, Gorizia e Trieste, dando a tutti loro pari dignità.

Il secondo tema riguarda la commissione consultiva: essa è attiva dal 1991, la nuova legge ne cambia la composizione ed in parte anche il ruolo. I consiglieri di opposizione hanno contrastato il ruolo troppo forte riservato alla commissione ed hanno proposto di inserire nelle procedure un maggiore coinvolgimento del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti della Giunta hanno modificato alcune disposizioni originarie, senza però togliere alla Commissione il ruolo centrale, soprattutto nella predisposizione degli indirizzi per il riparto dei fondi, sia per le associazioni, come anche per l'uso della lingua slovena negli enti locali.

Il terzo punto riguarda le organizzazioni di riferimento: anche su questo punto ci sono stati alcuni emendamenti di giunta, che hanno tolto le stesse dalle modalità di finanziamento riservato alle associazioni e le hanno collocate in un capitolo a se stante, prevedendo un tetto massimo di finanziamento. Nelle disposizioni transitorie vengono riconosciute le due organizzazioni che attualmente possiedono le caratteristiche previste dal DDL per poter essere considerate tali; per le altre si apre la possibilità di venir riconosciute entro il termine fissato in legge. Questo a dimostrazione che non ci sono dei privilegiati, come invece qualcuno cerca di dimostrare. Va ricordato che in altre occasioni la Giunta regionale ha indicato queste stesse organizzazioni come enti di riferimento (vedi nomina Commissione consultiva, nomina Comitato paritetico ecc.)

L'articolato è stato approvato in Commissione con il voto favorevole della maggioranza, l'astensione del consigliere Violino (Lega Nord) e il voto contrario del consigliere Molinaro (UDC).

Quali sono le novità rispetto alla situazione attuale della minoranza slovena? Per quanto riguarda la delimitazione del territorio di insediamento ci si rifa alle leggi nazionali e cioè la 38 e la 482. Come noto il Comitato paritetico per la minoranza slovena ha recentemente inviato al Governo una nuova proposta di delimitazione. La legge istituisce l'albo delle associazioni slovene, l'iscrizione al quale è condizione per poter usufruire dei contributi regionali. E' prevista inoltre la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena, da tenersi almeno ogni cinque anni, con il compito di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella legge. Altra novità è rappresentata dall'istituzione del fondo

regionale con il quale potranno essere finanziati progetti particolari, innovativi, iniziative scolastiche e la manutenzione degli edifici adibiti alle diverse attività. Importante è stato l'emendamento presentato dalla Giunta che prevede la possibilità di utilizzare il fondo anche per il sostegno all'educazione bilingue nella provincia di Udine, compreso il completamento del ciclo della scuola dell'obbligo. Anche grazie a quanto disposto è stato possibile iniziare l'iter per l'istituzione della scuola media bilingue di S. Pietro al Natisone. Sul tema del finanziamento e della Commissione sono previste delle modalità più trasparenti rispetto alla situazione attuale; ci sono regole precise sull'ammissibilità, sui criteri e sulle diverse modalità. E' previsto pure un passaggio nella Commissione consiliare. Per quanto riguarda l'attuazione della 38 va ricordato che la legge regionale prevede le modalità per l'utilizzo dei fondi destinati agli enti locali per l'attuazione del bilinguismo.

Passiamo ora ad analizzare i singoli capitoli della legge:

**Il capo 1 (art. 1 – 4)** attiene ai principi e alle finalità nonché all'area di applicazione. Sono di notevole importanza l'art. 3, che riguarda i rapporti internazionali, e soprattutto l'art. 4, che parla di collaborazione esterna ed interna tra le varie componenti linguistiche. Si vuole in questo modo sottolineare il valore del plurilinguismo e della multietnicità nel Friuli Venezia Giulia ed il ruolo attivo della Regione in politica estera.

**Il capo 2 (art. 5 – 10)** legifera sull'assetto istituzionale, prevedendo l'albo delle associazioni della minoranza linguistica slovena, il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento, la Commissione regionale consultiva, la Conferenza regionale. C'è anche un articolo in materia elettorale, che può sembrare pleonastico, visto che la L.R. 17/2007 ha già previsto norme che favoriscono l'elezione in Consiglio regionale di consiglieri di lingua slovena. Però è sembrato opportuno lasciare una norma specifica, che favorisce l'eventuale rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena anche negli Enti locali.

Nel **capo 3 (art. 11 – 13)** viene trattato il tema dell'uso della lingua slovena. Così come già la 38, anche qui non viene imposto il bilinguismo tout court, ma viene data la possibilità ad ogni singolo individuo di poter interloquire con l'amministrazione regionale in lingua slovena. Ciò non significa l'obbligo di avere in tutti gli uffici personale bilingue; ci sarà infatti la possibilità di istituire sportelli, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, in alcune zone. Si tratta comunque di una pratica già abbondantemente sperimentata in attuazione della Legge 482. In questo capo si affronta anche il tema della corretta scrittura dei nomi e cognomi per i cittadini appartenenti alla minoranza slovena, cosa che purtroppo oggi non succede.

**Il capo 4 (art. 14 – 18)** tratta alcuni interventi specifici e settoriali: in particolare sono inserite le disposizioni rispetto all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 della legge 38/2001 per la salvaguardia del territorio di insediamento della minoranza slovena. E' previsto inoltre l'impegno della Regione per la salvaguardia del patrimonio culturale, storico ed artistico, iniziative per promuovere la conoscenza della lingua ed interventi per il servizio radiotelevisivo.

**Il Capo 5 (art. 19 – 22)** è rivolto agli strumenti finanziari. Sono previste le modalità di riparto del fondo che lo Stato mette a disposizione per la minoranza, viene istituito un fondo regionale e previste le modalità per finanziare i progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

**Nell'ultimo Capo (art 23 – 25)** ci sono le norme transitorie, quelle finanziarie e quelle abrogative. La norma transitoria prevede il riconoscimento in sede di prima applicazione

della legge delle due organizzazioni di riferimento e cioè: Slovenska kulturno gospodarska zveza (Unione culturale economica slovena) e della Svet slovenskih organizacij (Confederazione delle organizzazioni slovene), che dovranno successivamente seguire il procedimento di riconoscimento previsto all'art. 6. Vengono abrogate alcune norme vigenti, mentre per quanto riguarda la parte finanziaria sono previsti alcuni nuovi capitoli di spesa.

Si confida che l'Aula possa ulteriormente migliorare il testo proposto ed approvare la legge con una qualificata maggioranza, visto che si tratta di un provvedimento che garantisce diritti ad una parte della comunità regionale, senza togliere nulla agli altri.

TAMARA BLAŽINA